

DETERMINAZIONE N.9/DCOU/2013

Approvazione dei moduli per la richiesta di ammissione al regime di compensazione per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 3.3 della deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI E UTENTI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il 22 novembre 2013

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 12 novembre 2011, n.183;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 (di seguito: decreto 13 gennaio 2011);
- la deliberazione dell'Autorità del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità del 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/009 e il relativo Allegato A come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 78/10;
- la deliberazione 7 febbraio 2013, 41/2013/E/com (di seguito: deliberazione 41/2013/E/com);
- la deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il documento per la consultazione del 13 giugno 2013, DCO 253/2013/R/com;
- la determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti del 18 marzo 2013, 4/2013.

Considerato che:

- il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: bonus sociale), introdotto con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto legge 185/08 e regolato da ultimo con la deliberazione 402/2013/R/com, è volto ad agevolare i clienti domestici che si trovano in condizioni economiche o fisiche disagiate;
- l'Autorità, trascorsi alcuni anni dall'entrata in vigore del regime di compensazione nel settore elettrico e gas, ha voluto verificarne lo stato di attuazione e i possibili interventi semplificativi e migliorativi, avviando con la deliberazione 41/2013/E/com un'indagine conoscitiva;
- tenendo conto di alcuni primi risultati dell'indagine, l'Autorità ha emanato il documento per la consultazione 235/2013/R/com nel quale sono state avanzate ipotesi e orientamenti volti alla semplificazione, tra l'altro, delle modalità di richiesta del bonus da parte degli aventi diritto;
- con deliberazione 402/2013/R/com è stato approvato il TIBEG, che recepisce le modifiche e le semplificazioni proposte nel documento di consultazione di cui al precedente alinea, ed è stato dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti affinché provveda a pubblicare i *fac simile* della modulistica che i clienti potranno utilizzare dal 1 gennaio 2014 per richiedere o rinnovare il bonus sociale aggiornati sulla base delle modifiche introdotte dal TIBEG;
- gli elementi informativi che devono essere contenuti nella modulistica da presentare all'atto della domanda di bonus sociale sono sintetizzati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al TIBEG;
- l'articolo 3, comma 3 del TIBEG prevede la possibilità per il cliente finale di presentare le domande di ammissione al bonus sociale elettrico e gas per disagio economico, anche congiuntamente utilizzando un unico modulo, e prevede altresì che la presentazione congiunta possa essere estesa al caso in cui il richiedente non sia titolare di entrambe le forniture, ma una di esse possa essere intestata ad un altro componente del nucleo familiare, purché residente nella medesima abitazione;
- l'articolo 5, comma 5.5 del TIBEG prevede la possibilità, per il cliente finale, di presentare una domanda di rinnovo semplificata, nel caso in cui non vi siano state variazioni delle condizioni rilevanti per l'accesso al bonus come rappresentate all'articolo 8 del medesimo TIBEG;
- accanto alla modulistica per la domanda di accesso e rinnovo, altra modulistica è in uso e necessaria, ad esempio, per disciplinare la richiesta di nuova emissione di bonifici postali domiciliati non riscossi entro i termini stabiliti da parte dell'intestatario (articolo 25, comma 25.4) o la richiesta di nuova emissione, anche da parte degli eredi, nel caso in cui l'intestatario del bonifico non incassato sia deceduto (articolo 25, comma 25.5);

Considerato inoltre che:

- la modulistica in uso non direttamente interessata da semplificazione è suscettibile di miglioramenti nel linguaggio e nella trasparenza e di aggiornamenti nei riferimenti normativi;
- dagli iniziali risultati dell'indagine conoscitiva emerge che circa il 30% in media dei soggetti che hanno usufruito di almeno un bonus non hanno poi provveduto a richiederne il rinnovo e che, più in generale, un rilevante numero di soggetti, pur se

economicamente disagiati ai sensi della normativa di riferimento, non hanno richiesto il bonus sociale.

Ritenuto opportuno:

- modificare e semplificare la modulistica in uso per la richiesta di ammissione e rinnovo per disagio economico attualmente articolata in 4 moduli (1 per il bonus sociale elettrico e 3 per il bonus sociale gas) introducendo un unico modulo articolato in 8 sezioni che possa consentire di attivare le procedure per ottenere o rinnovare il bonus sociale, sia per una richiesta singola che per una richiesta congiunta, sia per il bonus elettrico che per il bonus gas, semplicemente compilando le sole parti di interesse;
- introdurre un nuovo modulo per la richiesta di rinnovo semplificata, per ridurre gli oneri informativi direttamente in capo ai clienti, in presenza di determinate condizioni;
- introdurre un nuovo modulo dedicato esclusivamente agli atti di delega precedentemente compresi nei moduli di ammissione, al fine di rendere questi ultimi più snelli e comprensibili anche tenendo conto che della delega di norma si avvale solo una parte dei richiedenti;
- aggiornare nel linguaggio e nei riferimenti i *fac simile* di autocertificazione da presentare nel caso sia necessario: a) attestare la presenza di una persona in gravi condizioni di salute che necessita dell'utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita; b) attestare la condizione di famiglia numerosa ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis del decreto legge 185/08; c) elencare i componenti del nucleo familiare rilevante ai fini ISEE per consentire al sistema di effettuare le opportune verifiche affinché il nucleo familiare abbia accesso, come previsto dalla normativa, ad un solo bonus sociale per disagio economico sulla fornitura elettrica e/o di gas naturale;
- prevedere nella nuova modulistica l'opzione necessaria a fornire il consenso ad essere intervistati nell'ambito di indagini demoscopiche promosse dall'Autorità per verificare la qualità del servizio percepita al momento della richiesta di accesso o di rinnovo;
- accompagnare i vari moduli e i *fac simile* con una guida alla compilazione che descriva le principali informazioni richieste con un certo dettaglio, per rendere più comprensibile e agevole la compilazione stessa;
- prevedere un periodo transitorio in cui i Comuni possano continuare ad accettare la vecchia modulistica, laddove ancora utilizzabile

DETERMINA

1. di approvare la nuova modulistica nel seguito specificata, allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
 - MODULO A: ai fini della richiesta di ammissione e di rinnovo non semplificato al bonus sociale per disagio economico di cui all'articolo 3, comma 3.5 del TIBEG;

- MODULO B: ai fini della richiesta di ammissione al bonus sociale per disagio fisico di cui al medesimo articolo 3, comma 3.5 del TIBEG;
 - MODULO RS: ai fini della richiesta di rinnovo semplificato per il bonus sociale per disagio economico di cui all'articolo 5, comma 5.5 del TIBEG;
 - MODULO G: ai fini della richiesta di riemissione di un bonifico domiciliato non riscosso da un cliente indiretto di cui all'articolo 25, comma 25.4 del TIBEG;
 - MODULO G BIS: ai fini della richiesta da parte degli eredi di riemissione di un bonifico domiciliato non riscosso da un cliente indiretto deceduto, di cui all'articolo 25, comma 25.5 del TIBEG;
 - MODULO VR: ai fini della richiesta di variazione di residenza di cui all'articolo 8, comma 8.3 del TIBEG;
2. di approvare i *fac simile* per la presentazione di deleghe, di certificazioni e di autocertificazioni che possono essere allegati ai moduli di cui al precedente alinea, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- ALLEGATO ASL: *Fac simile* di certificazione in conformità all'articolo 17, comma 17.2 del TIBEG;
 - ALLEGATO D: *Fac simile* ai fini di delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda di ammissione e di rinnovo o all'incasso del bonifico domiciliato;
 - ALLEGATO FN: *Fac simile* di autocertificazione ai fini di attestare di essere parte di un nucleo familiare che risponde ai requisiti di famiglia numerosa come determinati dall'articolo 3, comma 9bis del decreto legge 185/08;
 - ALLEGATO CF: *Fac simile* di autocertificazione ai fini di attestare i componenti del nucleo familiare compresi nella dichiarazione ISEE, affinché vengano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 13, comma 13.1 lettera a), articolo 23, comma 23.1 lettera a) e all'articolo 27, comma 27.1 lettera a) del TIBEG;
3. di corredare la modulistica di cui al precedente punto 1 e i *fac simile* di cui al punto 2, dove opportuno, di specifiche note esplicative che ne facilitino la comprensione e la compilazione;
4. di prevedere:
- a) che la modulistica e i *fac simile* di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano resi disponibili a partire dal 1 gennaio 2014 sul sito dell'Autorità www.autorita.energia.it e di SGATe www.sgate.anci.it;
 - b) che la modulistica in uso fino al 31 dicembre 2013 possa transitoriamente essere accettata dai Comuni fino al 31 marzo 2014;

- c) di coinvolgere le associazioni dei consumatori affinché la nuova modulistica, con le relative note esplicative, possa essere più ampiamente diffusa e accessibile ai consumatori;
5. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il Settore Elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Il Direttore
Roberto Malaman

Milano, 22 novembre 2013